



COMUNE DI SISSA TRECASALI

PROVINCIA DI PARMA

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 27.7.2021

Indice generale

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI

- Art.1 – Oggetto e finalità
- Art.2 – Fonti normative
- Art.3 – Quadro delle competenze
- Art.4 – Classificazione degli impianti sportivi oggetto del regolamento
- Art. 5 – Utilizzo degli impianti sportivi

TITOLO II - CONCESSIONE IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI

- Art.6 - Destinatari della concessione in gestione degli impianti – Affidamenti preferenziali
- Art.7 – Modalità per la scelta del concessionario
- Art.8 – Criteri per la scelta del concessionario
- Art.9 – Rapporti fra Comune e concessionario

TITOLO III - DISPOSIZIONI PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI ALL'INTERNO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

- Art.10 - Destinatari dell'assegnazione di spazi e criteri di priorità
- Art.11 - Inizio delle attività
- Art.12 - Rinuncia definitiva all'assegnazione
- Art.13 - Rinuncia temporanea all'assegnazione
- Art.14 - Utilizzo per manifestazioni sportive, eventi, campionati e tornei
- Art.15 - Effettuazione di manifestazioni di pubblico spettacolo
- Art.16 - Disposizioni sull'accesso e l'uso di impianti, spazi e attrezzature e relative responsabilità
- Art.17 - Pubblicità
- Art.18 –Sospensioni e revoca

TITOLO IV - TARIFFE

- Art.19: Tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art.20 – Norma di rinvio
- Art.21 – Norme transitorie
- Art.22– Entrata in vigore e abrogazioni

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI

Articolo 1 - Oggetto e finalità

- 1) Il Comune di Sissa Trecasali riconosce nella pratica delle attività motorie e sportive uno strumento di educazione e formazione personale e sociale, di prevenzione, di tutela e miglioramento della salute e intende dunque garantire la più ampia fruizione di tutti gli impianti di proprietà comunale, quale interesse della generalità della collettività e divulgare i corretti stili di vita. Per tale ragione gli impianti di cui al presente regolamento e le attrezzature di proprietà comunale in essi esistenti sono destinati all'uso pubblico e alla pratica dello sport non agonistico, agonistico per dilettanti, di mantenimento, per il tempo libero della collettività, nonché per favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale, al di fuori della logica del profitto: il tutto, con la finalità della massima fruibilità per la pratica sportiva, ricreativa, sociale e rieducativa.
- 2) Con riferimento alle disposizioni contenute nelle specifiche normative, il presente regolamento disciplina le modalità di affidamento a soggetti terzi della gestione dei seguenti impianti sportivi esistenti di proprietà, del Comune di Sissa Trecasali:
 - a) **Palestra della Scuola "Carlo Alberto Dalla Chiesa"** sita in Trecasali, Piazzale Rodari n. 1;
 - b) **Palestra della Scuola "G. Marconi"** sita in Sissa, Via Marconi n. 1
 - c) **Sala ad uso palestra della Scuola "Boschetti Alberti"** sita in Ronco Campo Canneto, Viale dei Caduti n. 1;
 - d) **Impianto Sportivo Comunale di Trecasali** - Via 11 Febbraio, composto da:
 - Campo da calcio principale con annessi spogliatoi e tribuna;
 - Campo da calcio A7, in erba sintetica;
 - Parco giochi bimbi;
 - e) **Impianto Sportivo Comunale di Sissa** - Via 7 F.lli Cervi, composto da:
 - Campo da calcio principale con annessi spogliatoi e tribuna;
 - Campo d'allenamento;
 - Campo da calcetto A5, in erba sintetica;
 - Campo da green-volley;
 - Campo da tennis;
 - Bowl - Parco Avventura con annessa tribuna e giochi bimbi;

- Campo polivalente – basket con annessa tribuna;

f) **Impianto Comunale sportivo in Coltaro** – Piazza A. Gramsci, composto da:

- Campo polivalente tennis/calciotto in erba sintetica;
- Campo calciotto in asfalto con annessi spogliatoi;

3. Il presente regolamento si applica anche agli impianti sportivi di futura realizzazione o in imminente ultimazione.
4. Le palestre scolastiche, destinate in via prioritaria all'attività curricolare della scuola di appartenenza, nelle fasce orarie libere, sono utilizzabili per l'attività sportiva della collettività applicando il presente regolamento.
5. L'Amministrazione comunale con il presente Regolamento tende a dare attuazione alla Legge della Regione Emilia Romagna n.8 del 31.05.2017 “Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive”.
6. Con il presente Regolamento e la fissazione dei principi in esso contenuto, l'Amministrazione comunale possiede lo strumento per disciplinare le modalità per realizzare lo scopo di rilevante interesse pubblico:
 - a) concorrere in modo determinante alla fruizione ed al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali e aggregative;
 - b) valorizzare l'associazionismo sportivo espressione del territorio e che da anni opera nel settore sportivo, senza fini di lucro;
 - c) realizzare, in applicazione dell'art. 118 della Costituzione, una gestione dei servizi a valenza sociale, con la collaborazione dei soggetti gestori e utilizzatori;
 - d) ottenere una conduzione economica degli impianti, con oneri proporzionalmente ridotti a carico dell'amministrazione e dei fruitori dei medesimi;
 - e) salvaguardare e implementare il patrimonio degli impianti sportivi.

ARTICOLO 2 - FONTI NORMATIVE

1. Costituiscono fonti del presente Regolamento:

- Articoli 117 e 118 della Costituzione, in ordine alla attribuzione delle competenze in materia di ordinamento sportivo;
- Decreto Legislativo 23/7/1999 n° 242 in ordine al campo di intervento del CONI;
- Statuto del CONI;
- Legge 23/3/1981 n.91, articolo 1 – in ordine alla attività sportiva;
- Legge 27/12/2012 n. 289, articolo 90, comma 17 “disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica”;
- Legge Regione Emilia Romagna n.8 del 31.05.2017 “Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive”;

- Decreto Ministero dell'Interno 18 marzo 1996 in ordine alle norme per l'esercizio degli impianti sportivi;
- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 e successive modificazioni – codice degli appalti;
- Codice Terzo Settore - D.lgs 117/2017;
- Legge regionale Emilia Romagna, n. 34/2002.

ARTICOLO 3 - QUADRO DELLE COMPETENZE

1. Il Consiglio Comunale, con il presente regolamento e con altri atti regolamentari o di indirizzo, classifica e fornisce gli indirizzi generali in ordine all'utilizzo e gestione degli impianti sportivi di proprietà dell'amministrazione comunale non gestiti direttamente.

2. La Giunta Comunale: tenendo conto della tipologia degli impianti, in relazione al tipo di attività potenzialmente praticabile:

- a) fornisce gli indirizzi in materia di:
 - programmazione e durata delle assegnazioni
 - criteri di scelta del concessionario
 - ammontare dell'eventuale canone di concessione
 - ammontare dell'eventuale concorso dell'amministrazione alle spese di gestione
 - eventuali diritti di utilizzo diretto per esigenze temporanee
- b) definisce, attraverso la proposizione al Consiglio Comunale o l'adozione degli atti programmatori di propria competenza, gli interventi e le opere di miglioramento e di manutenzione straordinaria degli impianti.

3. Il Responsabile di Settore competente:

- a) pone in essere le procedure finalizzate alla concessione della gestione degli impianti sportivi, secondo la programmazione, le modalità e i criteri stabiliti dal presente Regolamento, gli indirizzi forniti dalla Giunta e nel rispetto dell'ordinamento vigente;
- b) definisce tempi e modalità del procedimento per l'accoglimento delle richieste di concessione in gestione degli impianti;
- c) provvede alla concessione in gestione degli impianti;
- d) esercita le funzioni di vigilanza e di controllo applicando le disposizioni contenute nei capitolati di affidamento.

ARTICOLO 4 - CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Gli impianti sportivi di proprietà comunale oggetto del presente regolamento sono classificati come "impianti privi di rilevanza economica" in quanto i servizi sportivi sono assicurati alla collettività in assenza e scarsità di fattori di redditività:

- per i principi enunciati all'Art.1, i servizi sportivi devono essere assicurati alla collettività al di fuori della logica del profitto;
- non sono presenti, o sono presenti in misura non significativa, fattori di redditività che ne determinino un impatto, anche potenziale, sulla concorrenza del libero mercato;
- le caratteristiche intrinseche, le dimensioni, l'ubicazione, il bacino di utenza, la destinazione imposta dall'ente proprietario e i vincoli di erogazione dei servizi, non consentono lo sviluppo di attività commerciali e/o imprenditoriali se non in misura irrilevante e di contorno alla attività sportiva;

2. Per la concessione in gestione si fa riferimento ai principi contenuti nell'art. 90 della L.289/2002, come integrato dall'art.1, comma 361 della L.27/12/2017 n.205, nel codice degli appalti e nella Legge Regionale n.8/2017.

3. Per la concessione a terzi dell'utilizzo dei locali e degli spazi degli edifici scolastici in orario extrascolastico verrà stipulato protocollo d'intesa con l'Istituto Comprensivo come da allegato A) al presente regolamento;

ARTICOLO 5 – UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. L'utilizzo degli impianti sportivi è aperto a tutti i cittadini, singoli, aggregati o associati ad organizzazioni formalmente costituite, a condizione che l'attività da svolgere sia compatibile con le caratteristiche d'uso degli impianti stessi e con la loro disponibilità in relazione alla programmazione effettuata per la stagione sportiva di riferimento.
2. Il Comune di Sissa Trecasali sovrintende alla programmazione dell'utilizzo di ogni impianto sportivo per ciascun anno sportivo (stagione sportiva), definendo in accordo con il concessionario (ove esistente) il calendario di assegnazione degli spazi e delle attività, sulla base delle richieste pervenute per ciascun impianto, nel rispetto delle priorità stabilite dal presente regolamento

TITOLO II

CONCESSIONE IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

ARTICOLO 6 – DESTINATARI DELLA CONCESSIONE IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI - AFFIDAMENTI PREFERENZIALI

1. Gli impianti sportivi comunali elencati oggetto del presente regolamento, possono essere gestiti nelle seguenti forme:

- a) **in economia:** direttamente dal Comune con proprio personale e mezzi o direttamente dal Comune con affidamento a terzi di parte dei servizi necessari per la gestione qualora gli impianti abbiano caratteristiche tali da non consentirne la gestione ottimale con altre modalità;

- b) qualora non intenda gestire in regime di economia i propri impianti sportivi sono **assegnati in gestione**, in via preferenziale, ai seguenti soggetti che possiedano idonei requisiti morali, esperienza specifica maturata nel settore, capacità tecnico-organizzative ed economico finanziarie e che garantiscano il perseguimento delle finalità indicate dal presente Regolamento:
- Società o Associazioni Sportive Dilettantistiche, sia privi di personalità giuridica ex art. 36 e ss del c.c., sia con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del Regolamento di cui al DPR n. 361/2000;
 - Società sportiva o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono finalità di lucro;
 - Enti di promozione Sportiva;
 - Discipline Sportive Associate;
 - Federazioni Sportive Nazionali;
 - Altri soggetti operanti in ambito sportivo-ricreativo, quali: le associazioni di promozione sociale di cui alla legge n. 383/2000, le organizzazioni di volontariato non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e organizzazione ricreative derivate da soggetti pubblici e privati (CRAL).
- a) **mediante affidamento in gestione a soggetti diversi** da quelli di cui al precedente punto 2), aventi anche configurazione giuridica in forma imprenditoriale, solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione e comunque nel rispetto dei principi relativi alle medesime.
2. L'affidamento in gestione prevede che il soggetto individuato come gestore si faccia carico del rischio operativo e gestionale degli impianti sportivi, in tutto o in parte, introitando le tariffe approvate dall'Amministrazione per l'uso di tali strutture ed eventualmente un corrispettivo parziale in relazione alle prestazioni essenziali soddisfacenti le esigenze dell'Amministrazione. L'Amministrazione può individuare, sulla base di strategie programmatiche, anche percorsi che permettano la realizzazione e la successiva gestione degli impianti da parte del soggetto individuato come gestore.
3. La selezione per la scelta del concessionario deve essere finalizzata ad individuare un soggetto in grado di garantire un utilizzo ottimale della struttura, secondo i principi enunciati nel presente regolamento ed in coerenza con la tipologia dell'impianto, attraverso lo svolgimento nello stesso di almeno una delle seguenti attività, riconoscendo un vantaggio ai soggetti che ne sviluppano più di una:
- promozione e pratica di attività motoria generica e di sport per le seguenti categorie: bambini, ragazzi, adolescenti, anziani e disabili;
 - attività non agonistica o agonistica per dilettanti con partecipazione a campionati, tornei, gare e manifestazioni sportive;
 - realizzazione di corsi di avviamento per i più piccoli;
 - attività sportiva per le scuole;
 - attività formativa per le scuole e le altre strutture educative del territorio;
 - attività ricreative varie, spettacoli pubblici ecc., finalizzate alla fruizione dell'impianto sportivo anche come centro di aggregazione per la popolazione del Comune e per la solidarietà sociale;

- sviluppo e qualificazione degli spazi e degli impianti sportivi.

ARTICOLO 7 – MODALITÀ PER LA SCELTA DEL CONCESSIONARIO

1. I soggetti cui assegnare la gestione degli impianti sportivi sono individuati con procedure a evidenza pubblica nel rispetto dei principi dell'ordinamento vigente in materia quali trasparenza, imparzialità, adeguata pubblicità, non discriminazione, mutuo riconoscimento, proporzionalità
2. La procedura può essere preceduta da indagine esplorativa, il cui avviso è pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune, attraverso la quale i soggetti interessati possono manifestare il proprio interesse alla concessione.
3. In esito all'indagine esplorativa, l'Amministrazione Comunale potrà procedere con:
 - a) affidamento diretto della concessione nel caso in cui risulti un unico richiedente idoneo, in possesso dei requisiti richiesti;
 - b) attivazione di una procedura di selezione nel caso in cui risultino più richiedenti idonei.
4. Qualora, in esito all'indagine esplorativa, non pervenga alcuna manifestazione di interesse, oppure non risulti idoneo alcun richiedente, il Comune potrà procedere all'affidamento diretto della concessione ad un soggetto individuato in base alla propria convenienza.
5. La durata dell'affidamento è stabilita ordinariamente in anni tre, eventualmente rinnovabili, con previsione di criteri di proroga legati agli investimenti che l'affidatario è disposto a fare sull'impianto.

ARTICOLO 8 – CRITERI PER LA SCELTA DEL CONCESSIONARIO

1. La Giunta, contestualmente alla programmazione delle assegnazioni, fornisce al Responsabile di Settore gli indirizzi necessari all'espletamento della selezione del concessionario riconoscendo la priorità ai soggetti che presentino le migliori caratteristiche in ordine a:
 - radicamento sul territorio
 - esperienza nel settore cui sono destinati gli impianti
 - qualità del progetto complessivo di attuazione del servizio
 - esperienza nell'organizzazione di attività per i giovani e le categorie deboli
 - capacità tecniche dimostrate in gestioni simili
 - formulazione di proposte di miglioramento dell'impianto
 - eventuale offerta economica (canone minimo eventuale o ribasso del corrispettivo massimo)
 - il bilancio gestionale delle attività praticabili;
 - affidabilità economica
 - aggiornamento o qualificazione professionale degli istruttori, allenatori ed operatori utilizzati

- garanzia di accesso alla attività sportiva a tutti i ragazzi di età inferiore a 14 anni indipendentemente dalle capacità atletiche e sportive e dalla predisposizione alla pratica agonistica;
- svolgimento di una molteplicità di attività fra quelle elencate al precedente art.5
- compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto.

ARTICOLO 9 – RAPPORTI FRA COMUNE E CONCESSIONARIO

1. Il capitolato e la convenzione da sottoscrivere fra le parti dovrà disciplinare nel dettaglio i rapporti fra il Comune e il concessionario e gli obblighi degli stessi secondo i seguenti principi generali:

il Concessionario

- a) potrà usare l'impianto esclusivamente per le finalità previste dall'atto di concessione sotto comminatoria di decadenza immediata della concessione. Eventuali usi diversi dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune ed i beneficiari potranno essere altri soggetti collegati al mondo dello sport, le istituzioni scolastiche, il Comune stesso, soggetti operanti nell'ambito del volontariato e della promozione sociale;
- b) introiterà l'eventuale corrispettivo per la gestione come risulterà quantificato in seguito alle procedure di selezione per la scelta del concessionario;
- c) dovrà utilizzare in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto o messi a disposizione-
- d) dovrà rendicontare annualmente al Comune in ordine alla attività svolta ed agli aspetti economico/finanziari della gestione;
- e) a seconda del tipo di impianto, è autorizzato alla riscossione delle tariffe stabilite annualmente all'amministrazione Comunale; è vietato richiedere tariffe superiori a quelle stabilite dal Comune di Sissa Trecasali; l'inosservanza di tale disposizione può portare alla revoca immediata dell'affidamento in gestione dell'impianto sportivo di proprietà comunale.
- f) potrà, altresì, avere introiti di natura commerciale di rilevanza marginale rispetto al proprio bilancio annuale, quali, ad esempio, aree di ristoro se previste o la cessione di spazi pubblicitari che, tuttavia, non dovranno alterare il decoro estetico della struttura sportiva.
- g) sarà tenuto a versare al Comune un canone annuo eventualmente stabilito all'atto della selezione del contraente. L'ammontare dell'eventuale canone è determinato dalla Giunta.
- h) dovrà sostenere tutti gli oneri relativi alla gestione ordinaria, quali ad esempio la manutenzione ordinaria, le spese per le utenze di acqua, luce e gas, il ripristino e la manutenzione ordinaria delle superfici di gioco, la pulizia, la custodia, vigilanza, la conservazione del decoro complessivo delle strutture.
- i) potrà utilizzare proprio personale o collaboratori in regola con le vigenti norme in materia previdenziale, assistenziale, fiscale, sicurezza sui luoghi di lavoro.

- j) sarà l'unico ed il solo responsabile della gestione e del funzionamento dell'impianto compresi gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o opere materiali che risultassero causati dal personale dipendente o dai fruitori dell'impianto. Per tale ragione dovrà dotarsi di adeguate coperture assicurative per danni causati per propria responsabilità all'impianto ed ai frequentatori, oltre che nei confronti dei propri collaboratori.
- k) previa autorizzazione del Comune, potrà effettuare installazioni mobili per lo svolgimento delle attività previste dalla concessione, effettuare migliorie.
- l) prestare il primo soccorso a coloro che sono presenti nell'impianto, avvisando tempestivamente il Servizio di Emergenza (118).
- m) informare i propri affiliati relativamente all'obbligo di osservanza delle disposizioni del presente Regolamento.

il Comune:

- a) effettuerà le manutenzioni straordinarie e gli interventi di ampliamento degli impianti compatibilmente alla programmazione generale delle opere pubbliche ed alle risorse finanziarie disponibili.
- b) potrà esercitare le funzioni di controllo sull'impianto sportivo e sulla attività svolta dal concessionario in relazione alle previsioni del presente regolamento e della convenzione sottoscritta, nonché il mantenimento delle finalità essenziali della conduzione dell'impianto; il monitoraggio delle attività e del servizio dovrà anche essere finalizzato a valutare i livelli di qualità e il grado di soddisfacimento dell'utenza.
- c) potrà determinare un corrispettivo eventuale che rappresenta l'importo che l'Amministrazione può concedere a sostegno della gestione dell'impianto affidato, tenendo a riferimento il bilancio gestionale delle attività praticabili;

Le convenzioni con i soggetti affidatari dovranno contenere la clausola che prevede il divieto di distribuzione di utili degli associati: gli eventuali utili di bilancio dalla gestione dell'impianto dovranno essere investiti per miglioramenti strumentali e gestionali dell'impianto stesso.

Altresì la convenzione dovrà disciplinare in particolare la modalità di recesso che è sempre ammessa in caso di:

- gravi danni arrecati alla struttura o agli impianti durante l'attività dell'affidatario, fatto salvo il risarcimento dei medesimi;
- gravi e persistenti inadempimenti degli obblighi contrattuali;
- mancata osservanza degli obblighi assunti;
- indisponibilità del concessionario a rispettare gli obblighi derivanti dall'uso pubblico degli impianti;
- inutilizzo totale o parziale dell'impianto;
- mancato pagamento dell'eventuale canone o degli oneri derivanti dai consumi, trascorsi tre mesi dalla relativa intimazione.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI ALL'INTERNO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

ARTICOLO 10 - DESTINATARI DELL'ASSEGNAZIONE DI SPAZI E CRITERI DI PRIORITÀ

1. L'uso pubblico degli impianti è finalizzato a soddisfare gli interessi generali della collettività e pertanto, nell'assegnazione dei relativi spazi, è necessario salvaguardare l'assoluta imparzialità nei confronti delle ASD/SSD/APS o dei cittadini che ne facciano richiesta, senza operare alcuna distinzione.
2. Le associazioni ed i gruppi sportivi che intendono usufruire degli impianti dovranno farne richiesta al Comune di Sissa Trecasali o al concessionario (ove esistente) compilando, per ogni struttura, un apposito modulo. Esaminate le domande il Comune di Sissa Trecasali o il concessionario (ove esistente) stabilirà il calendario annuale di utilizzo delle strutture interessate, tenuto conto delle loro caratteristiche strutturali, del tipo di disciplina e dei criteri disciplinati nel presente regolamento. Ai singoli richiedenti vengono concessi 10 giorni dalla comunicazione delle assegnazioni provvisorie per verificare la distribuzione delle giornate e delle relative fasce orarie ed eventualmente inoltrare richieste di modifiche rispetto alle richieste iniziali. Per ogni controversia sarà il Comune di Sissa Trecasali a decidere in merito entro i successivi 15 giorni.
3. Il Comune di Sissa Trecasali sovrintende alla definizione dei calendari effettuati dai concessionari (ove esistenti) e se necessario convoca un apposito tavolo di concertazione per la definizione del calendario definitivo.
4. Qualora pervenissero successivamente alla stesura del calendario queste verranno esaminate solo in presenza di fasce orarie non ancora assegnate e solo dopo aver verificato eventuali modifiche al calendario già definito.
5. Nell'assegnazione degli spazi il Comune di Sissa Trecasali e il concessionario (ove esistente) terrà conto di un criterio di equità rispetto al numero massimo di spazi concedibili all'interno delle strutture del Comune allo stesso richiedente a garanzia di un accesso esteso.
6. In caso di pluralità di richieste degli stessi spazi di un impianto sportivo per la medesima fascia oraria/periodo, l'assegnazione sarà effettuata in base alla maggiore rilevanza dell'interesse pubblico, sulla base dei seguenti ordini di priorità, tenendo presente che, in ogni caso, la sede (in caso di organizzazione formalmente costituita) o la residenza del richiedente a Sissa Trecasali (in caso di cittadino singolo) costituisce titolo di priorità assoluto:

Primo ordine di priorità:

- a) istituzioni scolastiche di Sissa Trecasali;
- b) iniziative dell'Amministrazione Comunale di tipo sportivo, sociale, ricreativo;

- c) squadre di ASD o SSD partecipanti a campionati/competizioni ufficiali delle federazioni;
- d) squadre di ASD o SSD partecipanti a campionati/competizioni ufficiali degli enti di promozione sociale;
- e) associazioni senza scopo di lucro non ricomprese nei punti precedenti;
- f) soggetti economici profit, cittadini, singoli o aggregati in gruppi spontanei non formalmente costituiti

Secondo ordine di priorità (da applicare in caso di pari livello nel primo ordine):

- a) utenti del Primo ordine di priorità che si occupano istituzionalmente (risultante da statuto) di attività sportivo/motoria a favore di soggetti diversamente abili e/o con difficoltà psichica e/o sociale e/o di anziani ultrasessantenni o di attività sportiva/formativa/educativa per preadolescenti e adolescenti;

Terzo ordine di priorità (da applicare in caso di pari livello nel primo e secondo ordine):

- a) data di presentazione della richiesta

7. Gli impianti, in ogni caso, non possono essere assegnati a soggetti che, in occasione di precedenti assegnazioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto previsti in questo regolamento, ivi compreso il regolare pagamento delle tariffe vigenti.
8. A prescindere dalla calendarizzazione degli spazi di cui ai precedenti commi, chiunque potrà, in qualunque momento dell'anno, richiedere l'assegnazione di specifici spazi dell'impianto sportivo; il Comune di Sissa Trecasali o il concessionario, presa in carico la richiesta, dovrà verificare ogni possibilità finalizzata alla sua collocazione nell'ambito delle disponibilità residue del calendario d'utilizzo dell'impianto.
9. Gli impianti, spazi e relative attrezzature non potranno, comunque, essere utilizzati in periodi in cui si svolgono attività di manutenzione straordinaria.

ARTICOLO 11 INIZIO DELLE ATTIVITÀ

1. Le società, i gruppi sportivi e i singoli utenti assegnatari degli impianti sportivi, dovranno prendere possesso degli impianti entro termini fissati per ogni stagione dal calendario di utilizzo.
2. In caso di ritardi nell'inizio delle attività, si procederà comunque all'addebito dei turni non utilizzati, a far tempo dall'inizio della stagione sportiva stabilita dal calendario, applicando i costi relativi alla tariffa di appartenenza all'atto della domanda.

ARTICOLO 12 RINUNCIA DEFINITIVA ALL'ASSEGNAZIONE

1. La rinuncia ad una assegnazione corrispondente alla richiesta presentata non esime dall'obbligo del pagamento dell'intera tariffa prevista per l'impianto per un periodo di mesi due.
2. Nell'ipotesi previste ai commi precedenti, qualora il turno venga successivamente coperto da assegnazione ad altra società, il pagamento a carico del rinunciante è sospeso a far data dalla nuova assegnazione.

ARTICOLO 13 RINUNCIA TEMPORANEA ALL'ASSEGNAZIONE

1. Non sono possibili rinunce temporanee all'utilizzo degli impianti avuti in assegnazione; l'occasionale mancato utilizzo comporta comunque l'addebito del turno.

ARTICOLO.14UTILIZZO PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE, EVENTI, CAMPIONATI E TORNEI

1. Le richieste di utilizzo di spazi in giorni specifici per competizioni, manifestazioni sportive o eventi, che abbiano caratteristiche compatibili con le condizioni strutturali e documentali dell'impianto, devono essere fatte pervenire per iscritto al Comune di Sissa Trecasali o al concessionario (ove esistente) almeno 20 gg prima della loro effettuazione, il quale verifica ogni possibilità di collocarla in calendario, nel rispetto della capienza dei locali e dei criteri di priorità di cui al precedente articolo, allo scopo di garantire la massima ottimizzazione dell'uso degli impianti stessi.
2. Salvo diversi accordi, intervenuti tra le squadre e le federazioni di competenza, da comunicarsi preventivamente al Comune di Sissa Trecasali e al concessionario (ove presente), nel caso di domande concorrenti per campionati e tornei, gli impianti sportivi verranno assegnati secondo l'ordine di priorità di campionato e a parità di condizione secondo l'ordine cronologico di arrivo.

ARTICOLO 15 - EFFETTUAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO

1. Negli impianti sportivi che hanno ottenuto il rilascio del certificato di agibilità per manifestazioni sportive dalla Commissione Provinciale di vigilanza per il pubblico spettacolo, il numero di persone cui è consentito l'accesso negli spazi opportunamente riservati non potrà superare il limite massimo fissato nella licenza di agibilità ex art. 80 T.U.L.P.S. e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'effettuazione di manifestazioni di pubblico spettacolo obbliga gli organizzatori a munirsi delle necessarie licenze di polizia amministrativa, del rispetto delle norme di cui al T.U.L.P.S. e successive modificazioni e integrazioni nonché di altre disposizioni in materia.

ARTICOLO 16 - DISPOSIZIONI SULL'ACCESSO E L'USO DI IMPIANTI, SPAZI E ATTREZZATURE E RELATIVE RESPONSABILITÀ

1. L'ingresso agli impianti è strettamente limitato al personale di servizio e di controllo dell'Amministrazione, del concessionario (ove esistente) e alle persone espressamente autorizzate, a norma dei regolamenti delle federazioni e enti di promozione sportiva (arbitri, giudici, ecc...). L'ingresso all'impianto è inoltre consentito, in numero comunque non superiore a quello previsto dalla capienza di ogni impianto e limitatamente al periodo di effettivo utilizzo, a:
 - atleti, dirigenti, allenatori, responsabili delle organizzazioni associative assegnatarie degli spazi;
 - studenti accompagnati da almeno un insegnante dell'Istituto o da un tecnico/dirigente dell'associazione sportiva incaricato dal dirigente scolastico;
 - singoli cittadini assegnatari di spazi;
 - spettatori, in caso di gare, manifestazioni o eventi aperti al pubblico.
2. Gli assegnatari degli spazi/utilizzatori devono osservare la massima diligenza possibile nell'uso degli spazi, delle attrezzature/strumentazioni, dei servizi, utilizzandoli esclusivamente negli orari e per le finalità per cui l'assegnazione è stata concessa a tali fini:
 - è fatto divieto agli utenti di intervenire autonomamente nella regolazione degli strumenti di comando dell'impianto di illuminazione e di riscaldamento data la presenza del custode;
 - negli spogliatoi e nella palestra è vietato fumare;
 - è fatto altresì obbligo a chiunque pratichi attività sportiva di calzare apposite scarpe, che devono essere utilizzate in modo esclusivo in palestra;
3. Gli assegnatari degli spazi/utilizzatori dovranno:
 - evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori e a tutti i beni di proprietà del Comune o del concessionario (ove esistente);
 - mantenere tutti i beni nello stato d'efficienza in cui li hanno ricevuti. Il concessionario (ove esistente) deve, in ogni caso effettuare controlli, segnalando all'Amministrazione gli eventuali danni rilevati;
4. Se per esigenze legate all'organizzazione di specifiche iniziative l'assegnatario/utilizzatore ha necessità di aggiungere attrezzature non in dotazione all'impianto, deve presentare al personale di servizio dell'Amministrazione o del concessionario (ove esistente), insieme alla richiesta di assegnazione dello spazio, tutta la documentazione necessaria, comprese le dichiarazioni di conformità alle norme vigenti e la dichiarazione che solleva l'Amministrazione e il gestore da ogni responsabilità civile e penale. Le operazioni di smontaggio delle attrezzature/installazioni devono avvenire entro l'orario concordato con il gestore, immediatamente dopo l'effettuazione dell'iniziativa, al fine di non pregiudicare l'utilizzazione dell'impianto per altre attività. La conclusione delle operazioni di smontaggio deve essere comunicata al gestore per consentire una tempestiva verifica delle condizioni dell'impianto; nel caso in cui le operazioni di smontaggio non siano completate nel termine convenuto,

l'utilizzatore è tenuto a corrispondere al gestore l'importo corrispondente al mancato introito procurato.

5. Il soggetto richiedente che abbia ottenuto l'assegnazione di spazi risponde personalmente in via diretta ed esclusiva, assumendosi ogni responsabilità civile e penale:
 - degli eventuali danni cagionati alle strutture, ai beni e alle strumentazioni/attrezzature utilizzate dai propri associati (ove trattasi di organizzazioni formalmente costituite) o dagli altri utenti singoli aggregati in gruppo spontaneo (ove trattasi di utente singolo), nonché degli eventuali danni provocati dal pubblico che assiste, anche se provocati in conseguenza dell'operato, anche omissivo, delle persone eventualmente designate per la vigilanza; dispone, a tali fini, affinché siano rispettate le specifiche disposizioni eventualmente impartite dall'Amministrazione o dal concessionario (ove esistente) nonché quelle previste per legge in materia di sicurezza, garantendo la presenza della squadra di emergenza per locali di pubblico spettacolo composta da soggetti abilitati, in caso di manifestazioni che lo richiedono, assumendosi la piena responsabilità relativamente al controllo degli accessi entro i limiti della capienza degli impianti, nonché per eventuali danni provocati a mobili, serramenti e strutture che si dovessero verificare durante l'evento sportivo;
 - del regolare trattamento fiscale delle somme introitate per l'eventuale prezzo del biglietto d'ingresso a gare, partite, altre iniziative a pagamento organizzate dal richiedente o per le quote associative, d'iscrizione o riferite a corsi/attività di insegnamento di discipline sportive; il limite di vendita per i biglietti d'ingresso non potrà, in ogni caso, essere superiore a quello previsto nel verbale di agibilità rilasciato dalla Commissione provinciale di vigilanza locali pubblico spettacolo;
 - dell'acquisizione delle eventuali licenze e/o autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento di attività sportive o di pubblico spettacolo/intrattenimento ulteriori rispetto a quelle già in dotazione all'impianto;
 - della tutela dei praticanti associati (ove trattasi di organizzazioni formalmente costituite) o aggregati (ove trattasi di gruppo spontaneo), acquisendo certificazioni mediche eventualmente previste per legge e/o garantendo il rispetto dell'art. 11 della L.R. 31 maggio 2017 n.8 assicurando la presenza di personale debitamente qualificato;
 - del rispetto dei regolamenti da parte dei propri associati e di chiunque altro sia eventualmente ammesso all'impianto.
6. Gli utenti degli spazi sono tenuti a segnalare immediatamente al Comune di Sissa Trecasali o al concessionario (ove esistente), eventuali danni rilevati e qualunque inconveniente che possa costituire impedimento all'esercizio della pratica sportiva o fonte di pericolo, rilevati durante l'utilizzo dell'impianto. In caso di mancata segnalazione, è ritenuto responsabile, in via esclusiva, l'ultimo utilizzatore della struttura.
7. La Giunta Comunale, tra le tariffe stabilite per l'uso degli impianti, può prevedere un importo a titolo di cauzione che dovrà essere versato al Comune o al

concessionario (ove esistente) dal richiedente, che ottenga l'assegnazione di spazi, a garanzia del rispetto delle presenti disposizioni. La cauzione potrà essere utilizzata per ripristinare danni all'impianto.

8. L'Amministrazione e il concessionario (ove esistente) non rispondono di eventuali danni o furti o incidenti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti durante lo svolgimento di attività sportive.
9. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, con la richiesta di assegnazione, gli interessati devono dichiarare di avere preso visione del presente regolamento, con particolare riferimento alle clausole e condizioni del presente articolo.
10. Gli utenti possono indirizzare ogni eventuale reclamo o segnalazione direttamente al Comune di Sissa Trecasali o al concessionario (ove esistente).
11. Il Comune di Sissa Trecasali e il concessionario (ove esistente) è tenuto a vigilare, osservare e a far osservare dagli altri soggetti che utilizzano gli impianti le norme di comportamento di cui al presente articolo; a tali fini, in ogni impianto devono essere affisse, in luogo ben visibile e consultabile da parte del pubblico:
 - il calendario annuale delle attività
 - le tariffe d'uso dell'impianto
 - le modalità d'uso e le specifiche responsabilità previste dal presente regolamento.

ARTICOLO. 17- PUBBLICITÀ

1. All'interno degli impianti sportivi può essere effettuata pubblicità in forma sonora e visiva e possono inoltre essere esposti materiali promozionali delle attività sportive ivi praticate.
2. Sono a carico degli utilizzatori che ne richiedono l'installazione, l'imposta di pubblicità, nonché ogni altro tributo eventualmente previsto in applicazione delle vigenti norme e regolamenti comunali.
3. I proventi della pubblicità sono introitati dagli stessi utilizzatori.
4. I messaggi e i materiali pubblicitari adottati devono, in ogni caso, essere conformi alla normativa vigente in materia. Non possono, in particolare, contenere messaggi od informazioni contrarie all'ordine ed alla morale pubblica, a contenuto pornografico, osceno o anche solo erotico, aventi oggetto politico, sindacale, religioso o filosofico, che pubblicizzino l'uso di tabacco, alcolici, farmaci, gioco d'azzardo o che in qualche modo richiamino scorretti stili di vita o, comunque non adatti alla lettura e alla visione di minori che violino la privacy di persone fisiche, che ritraggano immagini di minori chiaramente riconoscibili.
5. Il Comune di Sissa Trecasali o il concessionario (ove esistente) vigila in merito al rispetto del presente articolo.

ARTICOLO 18 –SOSPENSIONI E REVOCA

1. Comportano la sospensione o la revoca dell'assegnazione degli spazi dell'impianto da parte del Comune e del concessionario (ove esistente):
 - a) il mancato pagamento delle tariffe dovute al Comune o al concessionario (ove esistente) entro i termini convenuti;

- b) la ripetuta violazione delle norme previste nel presente regolamento.
2. L'Amministrazione, tramite le competenti strutture tecniche, e il concessionario (ove esistente), svolgono controlli periodici sulle modalità di utilizzo dell'impianto sportivo e delle relative attrezzature; a tale scopo, gli assegnatari /utilizzatori sono espressamente obbligati a fornire ai responsabili incaricati della vigilanza e del controllo, la maggiore collaborazione, fornendo tutti i chiarimenti che fossero richiesti ed esibendo le opportune documentazioni.
 3. In caso di accertate irregolarità, senza pregiudizio di ulteriori provvedimenti e d'ogni diritto che possa competere all'Amministrazione, gli assegnatari/utilizzatori dovranno ottemperare immediatamente o comunque entro cinque giorni alle disposizioni impartite dai responsabili preposti alla vigilanza, al fine di evitare pregiudizi sia alle persone sia ai beni concessi in uso.
 4. Il Comune di Sissa Trecasali e l'Ufficio Lavori pubblici o il concessionario, a seconda della competenza, potranno comunicare, in tempo utile, alle società o gruppi le eventuali sospensioni dell'utilizzo dell'impianto sportivo dovute a:
 - a) utilizzi temporanei e straordinari da parte degli istituti scolastici e/o dell'Amministrazione Comunale;
 - b) interventi di manutenzione non procrastinabili o qualora vi sia pregiudizio, per la salvaguardia degli impianti stessi e della sicurezza degli utenti.
 5. In caso di mancato utilizzo o sottoutilizzo dell'impianto per la durata di un mese continuativo, il Comune si riserva la facoltà di revocare l'assegnazione per la restante parte di stagione sportiva.
 6. L'impianto assegnato ad un utente deve essere utilizzato esclusivamente dallo stesso, non potrà essere ceduto anche temporaneamente ad altri, ne potranno essere invitate altre società sportive, se non previa autorizzazione del Comune o del concessionario.
 7. L'accesso agli impianti in assegnazione è subordinato alla presenza di almeno un tecnico o dirigente o accompagnatore maggiorenne, responsabile per la società o il gruppo di utenti.
 8. E' fatto divieto di utilizzare attrezzi sportivi di proprietà dell'Istituto scolastico o di altre società sportive, se non da parte dei proprietari stessi, essendo l'utilizzo degli impianti riservato alle sole attrezzature fisse.

TITOLO IV: TARIFFE

ARTICOLO 19-TARIFFE PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

1. Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti e degli assegnatari il pagamento delle tariffe stabilite dall'Amministrazione.
2. Il Comune nella definizione delle tariffe deve tenere conto del livello dei singoli impianti, del costo di gestione, delle tipologie di utilizzo da parte degli utenti e delle agevolazioni volte a favorire l'agonismo, l'attività motoria delle scuole, l'accesso dei giovani e dei soggetti deboli.
3. Il tariffario deve prevedere tariffe maggiorate nel caso di utilizzo degli impianti per manifestazioni extra sportive.

4. I concessionari e gli assegnatari che non ottemperino agli obblighi stabiliti dal presente articolo, oltre a quanto previsto dagli altri articoli del presente regolamento, sono esclusi da ogni successiva gestione e assegnazione degli impianti.
5. In caso di gestione diretta degli impianti da parte del Comune, le tariffe d'uso verranno rimosse a seguito emissione di fatture che dovranno essere pagate dagli utenti presso la Tesoreria del Comune di Sissa Trecasali entro 30 giorni dal loro ricevimento.
6. Nel caso di impianti concessi in gestione a terzi, il pagamento dovrà essere effettuato alla società sportiva concessionaria nei medesimi termini.
7. Nel caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti, verrà effettuata nei confronti dell'utente la diffida ad adempiere nel termine di 10 giorni.
8. Il Comune di Sissa Trecasali e il concessionario (ove esistente) trascorso inutilmente il predetto termine senza che l'utente moroso abbia eseguito la prestazione dovuta, disporranno, a carico di quest'ultimo, la sospensione dell'utilizzo delle palestre

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 20 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto o citato nel presente regolamento, si rimanda alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

ARTICOLO 21 - NORME TRANSITORIE

1. Restano in vigore, fino alla scadenza naturale, le convenzioni pluriennali in corso alla data di adozione del presente regolamento alle condizioni nelle stesse stabilite.

ARTICOLO 22- ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento, che consta di numero 22 articoli, annulla e sostituisce i precedenti Regolamenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione in Consiglio comunale della relativa deliberazione;
3. All'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto.

ALLEGATO A

PROTOCOLLO D'INTESA

tra l'Istituto Comprensivo ed il Comune di Sissa Trecasali

riguardante la

CONCESSIONE A TERZI DELL'UTILIZZO DEI LOCALI E DEGLI SPAZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO

- Visto** il D.lgs 297/94 "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione" e in particolare il titolo IV "Edilizia e attrezzature scolastiche"
- Vista** la Legge 23/96 "Norme per l'edilizia scolastica"
- Visto** il D.lgs. 59/98 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"
- Visto** il DPR 275/99 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche"
- Visto** il D.lgs. 112/98 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali"
- Vista** la Legge 267/00 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
- Visto** il Decreto interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" che sostituisce il il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44 "Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"
- Considerato** che gli edifici scolastici con annesso palestre e spazi di proprietà del Comune di Sissa Trecasali ed utilizzati dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Sissa Trecasali hanno destinazione vincolata all'utilizzo scolastico
- Considerata** l'opportunità di permettere la fruizione degli edifici scolastici e delle loro pertinenze da parte di associazioni, enti o organizzazioni che perseguano obiettivi di interesse civile, culturale e sportivo
- Constatata** la comune intenzione di consentire e agevolare tale fruizione nel rispetto delle norme di legge, e della destinazione degli spazi
- Visto** l'atto deliberativo del Comune di Sissa Trecasali n. ... del
- Visto** l'atto deliberativo dell'omonimo Istituto Comprensivo, delibera del Consiglio di Istituto n. del

Si adotta il seguente

PROTOCOLLO DI INTESA

Tra

il Comune di Sissa Trecasali (di seguito denominato "Comune"), rappresentato -----

e

l'Istituto Comprensivo di Sissa Trecasali (di seguito denominato "Istituto"), rappresentato dal Dirigente scolastico -----

avente ad oggetto l'utilizzo dei locali e degli spazi degli edifici scolastici da parte di terzi, in orario extrascolastico

1. OGGETTO

Il Comune, in qualità di Ente proprietario, e l'Istituto, quale assegnatario e responsabile della conduzione, della conservazione e della sicurezza degli edifici, regolamentano con il presente atto ogni aspetto riguardante la concessione in uso dei locali e degli spazi degli edifici scolastici a soggetti diversi.

2. FINALITA'

Il Comune e l'Istituto concordano che l'autorizzazione all'utilizzo di locali della scuola debba perseguire lo scopo di agevolare la realizzazione di iniziative a beneficio del territorio, coerentemente con le finalità della scuola e la sua funzione di centro di promozione culturale, sociale e civile e che pertanto:

- favoriscano l'arricchimento culturale e civile dei cittadini del Comune;
- consentano la pratica fisica e sportiva ai ragazzi ed alle fasce socialmente più deboli del territorio;
- consentano alle associazioni del territorio la realizzazione delle attività rivolte ai cittadini;
- siano occasione di apertura e dialogo della Scuola con altre realtà di riferimento per la società civile.

3. NORME DI UTILIZZO DEI LOCALI IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO

I locali e le aree sono concessi dal Comune in uso temporaneo a terzi, senza pregiudizio per le attività della scuola, previo assenso scritto del Dirigente Scolastico e del Consiglio di Istituto, nel rispetto delle finalità sopra indicate e delle sottoelencate condizioni:

- gli aspiranti utilizzatori devono essere associazioni, enti o singoli le cui finalità astratte e le cui attività che intendono svolgere negli edifici siano compatibili con le finalità della scuola;
- la domanda di utilizzo, con clausola espressa dell'accettazione di tutte le condizioni, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, Associazione, Gruppo, Società etc. o persona fisica direttamente responsabile;
- nella domanda deve essere indicato il nominativo del responsabile delle attività per conto del richiedente, che sarà consegnatario delle chiavi e dei codici di accesso, con divieto di duplicazione o distribuzione a terzi non autorizzati e di detenzione oltre il periodo di autorizzazione rilasciata;
- **il concessionario è responsabile della custodia, apertura e chiusura dei locali, corretto utilizzo dei locali e delle attrezzature durante il periodo di concessione, pertanto:**
 - a) **assume tutti gli obblighi e le responsabilità inerenti e conseguenti, rilasciando, all'atto dell'istanza, apposita liberatoria all'Amministrazione Comunale ed all'Istituzione Scolastica;**

- b) **assume tutti gli obblighi e le responsabilità in merito alla sicurezza e procedure di emergenza , comunica con l'istanza il nominativo del personale adeguatamente formato all'utilizzo di defibrillatore, assume l'onere di controllare – al momento dell'accesso in palestra – la regolare funzionalità del defibrillatore in dotazione e di non effettuare l'attività sportiva in caso di presenza di anomalie ; inoltre assicura , in sede di istanza , che gli istruttori sono adeguatamente formati in merito alle norme di sicurezza ed in grado di gestire eventuale emergenza incendi o terremoto;**
- c) **assume tutti gli obblighi e le responsabilità in merito alla sicurezza e ai protocolli COVID previsti dalle normative nazionali, regionali e delle rispettive federazioni sportive;**
- d) **assume l'onere della pulizia della palestra, degli spogliatoi e locali annessi dopo l'attività, nonché dello smaltimento dei rifiuti prodotti;**
- e) **compila il registro fornito dal Comune e depositato nelle palestre/locali interessati, per la registrazione sintetica delle condizioni della palestra e delle attrezzature prima e dopo l'utilizzo , provvedendo a segnalare ogni anomalia : in caso siano riscontrate condizioni di potenziale pericolo, il concessionario deve astenersi dall'utilizzo dei locali e delle attrezzature , impedire l'accesso ad atleti ed accompagnatori e darne immediata comunicazione al Comune;**
- f) **assume l'onere della sanificazione dei locali e delle aree utilizzate dopo ogni attività o di ogni giornata di utilizzo, con oneri ed esecuzione a proprio carico, e deve conservarne traccia scritta, anche attraverso apposito registro, a cura del Responsabile dell'attività appositamente individuato o di suo delegato. Tale registro verrà mensilmente trasmesso al Dirigente scolastico dal Comune nella persona dell'Assessore allo sport;**
- g) **l'utilizzatore deve impegnarsi all'obbligo di riparare/rimborsare eventuali danni per colpa o negligenza;**
- h) **prima di iniziare ogni attività, gli utilizzatori devono mostrare di possedere polizza assicurativa per responsabilità civile e contro infortuni; la mancata presentazione della polizza assicurativa prima dell'inizio attività costituisce motivo di annullamento della concessione d'uso, ancorché già rilasciata;**
- i) **la concessione a terzi degli edifici medesimi non deve essere in alcun modo dannosa o limitante l'attività istituzionale;**
- j) **il Comune e l'Istituto, per sopraggiunte necessità istituzionali e con congruo anticipo, potranno chiedere ai concessionari lo spostamento delle attività in fascia oraria e/o in locali diversi da quelli assegnati;**
- k) **l'Istituto o il Comune potranno chiedere, in ogni momento e con effetto immediato, l'interruzione dell'utilizzo e la restituzione dei locali e degli spazi qualora:**
 - o **le attività svolte siano diverse da quelle autorizzate;**
 - o **i soggetti che svolgono le attività siano diversi da quelli per cui è stato prestato consenso dall'Istituto;**
 - o **i concessionari non rispettino i tempi e gli impegni concordati all'atto della concessione;**
 - o **le attività risultino pericolose per i partecipanti;**
 - o **le attività risultino dannose per le strutture o per le suppellettili della scuola;**
 - o **le attività, in modo non prevedibile all'atto della concessione, risultino in contrasto con le finalità della scuola, la morale pubblica o la dignità dell'individuo.**
- l) **non sarà concesso l'uso dei locali della scuola Secondaria durante il periodo degli Esami di Stato;**
- m) **è esclusa la concessione per usi che comportino la necessità di spostare gli arredi o tali da configurare danno agli stessi arredi o alle strutture fisse o mobili degli edifici scolastici;**
- n) **è vietato utilizzare i locali contrassegnati come STANZA COVID;**
- o) **è vietato effettuare riprese negli spogliatoi e bagni;**
- p) **è vietato introdurre animali;**

- q) è vietato percorrere il passaggio pedonale con mezzi motorizzati: gli atleti, allenatori e qualunque altro soggetto interessato dovranno parcheggiare nell'apposito spazio esterno e percorrere a piedi il passaggio pedonale per l'accesso per la palestra della Scuola "Carlo Alberto Dalla Chiesa" sita in Trecasali;
- r) l'accesso alle palestre è consentito ai soli atleti, allenatori e dirigenti delle società/gruppi autorizzati: genitori e parenti possono essere ammessi per l'aiuto ai bimbi più piccoli;
- s) l'accesso alle palestre dovrà avvenire unicamente dal cancello laterale per le palestre della Scuola "Carlo Alberto Dalla Chiesa" sita in Trecasali e della Scuola "G. Marconi" sita in Sissa;
- t) fatto salvo il diritto del concessionario di richiedere la restituzione, in misura proporzionale al periodo di mancato godimento, di eventuali somme versate a titolo di tariffa di utilizzo o di rimborso spese, in nessun caso il concessionario potrà rivalersi sull'Istituto Comprensivo o sul Comune di Sissa Trecasali per perdite economiche derivanti dalla sospensione temporanea o definitiva dell'attività;
- u) per usi prolungati e tali da configurare possibili danni alle strutture, il Comune, previa valutazione congiunta con il Dirigente Scolastico, potrà disporre il versamento di un deposito cauzionale, il cui importo verrà stabilito di comune accordo tra Comune e Istituto in base alla durata dell'uso ed al rischio emergente; la cauzione sarà svincolata al termine del periodo di utilizzo, dopo accertamento congiunto dello stato dei locali, degli spazi e delle attrezzature in essi presenti, da cui si riscontri l'assenza di danni. Nel caso in cui si riscontrino danni per i quali la cauzione risulti insufficiente. Il Comune provvederà ad agire nei confronti dei responsabili, ove essi non provvedano direttamente alla copertura economica del danno o al ripristino;
- v) per il calcio a 5 il deposito cauzionale è obbligatorio e fissato in euro 100,00;
- w) i locali e le aree devono essere riconsegnati alla scuola puliti e sgombri da eventuali attrezzi, dopo l'utilizzo giornaliero da parte degli utilizzatori;
- x) vanno segnalati prontamente al Comune ogni guasto, malfunzionamento, anomalia riscontrata o **danno arrecato alla struttura o alle attrezzature all'interno dei locali o nell'ambito degli spazi esterni assegnati, utilizzando il modulo allegato al presente Protocollo; in caso di danno arrecato, la segnalazione va effettuata entro le ore 9,30 del giorno successivo all'evento;**
- y) vanno tempestivamente comunicate al Comune e per conoscenza al Dirigente scolastico, che provvederà ad informare l'Istituto, tutte le eventuali variazioni rispetto alla tipologia di attività, partecipanti, condizioni d'uso dichiarati in sede di istanza per il rilascio dell'autorizzazione all'uso. In questi casi verrà presentata richiesta di variazione che dovrà essere approvata dal Consiglio di Istituto;
- z) è escluso in ogni caso il tacito assenso alla richiesta di utilizzo;

4. COMPETENZE

Spetta all'Amministrazione Comunale:

- ricevere le istanze su apposita modulistica, ove siano previste tutte le clausole di cui al precedente punto 3, compresa la clausola espressa di accettazione, sottoscritta dal legale rappresentante;
- **dichiarare irricevibili le domande incomplete, illeggibili, prive di allegati: saranno considerate irricevibili anche le domande prive dell'indicazione espressa del nominativo/i – compresi recapiti telefonici e indirizzi mail- dei responsabili preposti alla custodia e vigilanza;**
- farsi garante del raccordo tra i vari richiedenti, al fine di verificare la disponibilità delle strutture negli orari richiesti;

- **subordinare l'assegnazione secondo l'ordine di priorità stabilito nel regolamento comunale, nel caso in cui le istanze pervenute all'Ente per singola struttura siano eccedenti o concomitanti rispetto allo spazio disponibile:**
- trasmettere al Dirigente Scolastico le istanze, entro i termini previsti, per il nulla osta;
- rilasciare l'atto di concessione, solo in presenza del nulla osta del Dirigente Scolastico, subordinandolo alla presentazione della polizza assicurativa, e contenente:
 - a) il richiamo alle norme vigenti, al protocollo d'intesa tra Istituto Comprensivo e Comune, al Regolamento comunale per la concessione di locali strutture, impianti comunali ed alle condizioni specifiche tutte di cui all'art.3 del presente Protocollo;
 - b) l'indicazione degli spazi, del periodo, dei giorni e dell'orario di concessione;
 - c) l'uso per il quale è rilasciata l'autorizzazione;
 - d) termini e limiti della concessione;
 - e) l'indicazione del soggetto a cui viene rilasciato;
 - f) l'indicazione del responsabile delle attività, come indicato dall'utilizzatore;
 - g) l'importo della tariffa d'uso;
 - h) l'eventuale importo del deposito cauzionale e le condizioni di restituzione totale o parziale;
 - i) **il modulo di SEGNALAZIONE DANNO per gli utilizzi indicati specificatamente all'art.3;**
- emettere atto di revoca della concessione, in caso di comunicazione del Dirigente Scolastico attestante il mancato rispetto delle garanzie assicurate e/o la sussistenza di condizioni soggettive/oggettive diverse da quelle indicate nell'istanza di utilizzo, ai sensi di quanto indicato al precedente articolo 3;
- garantire la manutenzione delle strutture;
- **predisporre, per il deposito nelle palestre/locali interessati, il "REGISTRO UTILIZZO PALESTRE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO";**
- **l'Ufficio tecnico eseguirà controlli periodici sull'attività di pulizia e sanificazione che dovrà essere svolta secondo protocollo allegato. L'esito dei controlli sarà da allegare all'apposito registro.**

Spetta all'Istituto Scolastico:

- rilasciare assenso vincolante, che può essere temporaneo o annuale, alle richieste inoltrate dal Comune, valutate le disponibilità, le condizioni di sicurezza, l'osservanza delle regole previste nell'intesa, l'assenza di precedenti irregolarità accertate nell'utilizzo dei locali da parte del richiedente;
- segnalare al Comune ogni anomalia o irregolarità riconducibile alle attività dell'utilizzatore;
- chiedere all'Ente la revoca della concessione, nei casi di cui all'articolo 3; tale richiesta è vincolante per il Comune;
- consegnare i locali in ordine;
- **segnalare con apposita cartellonistica le vie di fuga;**
- **individuare un locale per ogni plesso scolastico dove gli utilizzatori potranno riporre le eventuali attrezzature che utilizzano durante l'attività sportiva e dove poter detenere i materiali per la pulizia dei locali.**

Spetta agli utilizzatori:

- utilizzare i locali nei tempi, nei modi e per le attività per i quali sono stati concessi.
- **Presentare entro i termini indicati e pubblicati sul sito istituzionale del Comune l'istanza di utilizzo dei locali al Comune, compilando tutte le voci indicate e, sottoscrivendo tutto quanto indicato nell'apposita modulistica: le domande presentate oltre i termini previsti potranno**

essere valutate solo successivamente alla compilazione dei calendari di utilizzo ed accolte in base alle disponibilità rimaste;

- presentare polizza assicurativa per responsabilità civile e per infortuni, prima dell'inizio delle attività, pena l'annullamento della concessione;
- compilare il Registro Utilizzo Palestre in orario extrascolastiche;
- **segnalare ogni anomalia/malfunzionamento/guasto/ danno, come da modello di SEGNALAZIONE DANNO, allegato all'atto di autorizzazione;**
- garantire la pulizia e la sanificazione di tutti i locali utilizzati, con oneri a proprio carico, al termine di ogni giornata di utilizzo ed al termine della propria attività;
- **tenere traccia scritta di ogni attività di sanificazione effettuata a cura del Responsabile dell'attività appositamente individuato o di suo delegato.**

5. TEMPISTICA

Il Comune e l'Istituto concordano che la domanda per l'utilizzo dei locali, compilata e sottoscritta come indicato agli articoli 3 e 4, sia presentata al Comune:

- con almeno quindici giorni di preavviso in caso di uso occasionale;
- **entro il quindici del mese di agosto per attività a carattere continuativo o comunque di lunga durata nel corso dell'anno scolastico;**
- **le concessioni dovranno essere accordate per una durata di tempo non superiore all'anno scolastico.**

6.RAPPORTI ISTITUZIONALI

Il Comune, in quanto ente proprietario, deterrà le chiavi e i codici di accesso degli edifici scolastici per i soli fini istituzionalmente definiti. È esclusa la concessione da parte del Comune dell'accesso e delle chiavi degli edifici scolastici a terzi senza l'esperimento dell'iter concessorio codificato nel presente atto e definito dal regolamento scolastico.

Il Comune potrà concedere direttamente l'accesso saltuario o continuativo agli edifici scolastici ed alle relative pertinenze per:

- lavori di manutenzione
- sopralluoghi di carattere tecnico
- altre attività connesse ai rapporti istituzionali tra scuola e comune, (servizio mensa, trasporti alunni disabili, servizi elettorali ecc.)

7. DURATA

Il presente Protocollo ha validità dalla data di sottoscrizione e si intende prorogato fino a quando, con almeno due mesi di preavviso, una delle parti non manifesti la volontà di recedere o di modificarla.

Letto, approvato e sottoscritto in data _____